

Derivazione rafforzata: equità tributaria, e redazione di un bilancio veritiero e non penalmente falso

della Prof.ssa MARIA SILVIA AVI

ABSTRACT: (DOES THE REINFORCED DERIVATION GUARANTEE AN ECONOMICALLY “FAIR” TAX PAYMENT AND THE DRAWING UP OF A CIVIL TRUTHFUL AND PENALTY UNTRUE FINANCIAL REPORTING?). The reinforced derivation brings tax income closer to the income generated economically by enterprises. The approximation of tax income on the income actually generated by businesses has always been advocated by both doctrine and company managers. Often, however, taxable income, especially in the past, was very different from economic income. The possibility of using legally values for tax purposes should ensure that the financial reporting is accurate. The questions that need to be asked are: 1) Does the application of the reinforced derivation guarantee the payment of taxes calculated, in essence, on the income generated by the companies that is, does the taxable income identify the value actually produced by the business or does it represent a sum of economically irrelevant data? 2) Does the reinforced derivation ensure that a true and fair and legally legitimate financial reporting is drawn up, or does the application of the new tax rules at last allow for the dissemination of a budget without problems that could make it null? 3) And finally, does the application of the above-mentioned rules allow to avoid the disclosure of false corporate communications, criminally sanctioned by articles 2621 of the Civil Code and 2622 of the Civil Code that is to say, does the enhanced derivation certainly prevent the drawing up of a criminally false financial reporting? In this article, we will answer the three questions above.

KEYWORDS: reinforced derivation, false corporate communications, true and fair view in financial reporting.

1. Premessa

Il titolo dell'articolo pone, in realtà, tre domande:

La derivazione rafforzata garantisce che le imposte pagate colpiscano il reddito realmente prodotto e, di conseguenza, siano economicamente corrette?

L'introduzione nel nostro ordinamento della derivazione rafforzata garantisce la redazione di un bilancio corretto e veritiero e quindi non inquinato da norme tributarie?

Il bilancio veritiero e corretto, derivante o meno dall'introduzione della derivazione rafforzata, è garanzia di validità civile e penale del bilancio oppure il bilancio potrebbe essere corretto e veritiero ma civilisticamente invalido e penalmente falso?

2. La derivazione rafforzata garantisce che le imposte pagate colpiscano il reddito realmente prodotto e, di conseguenza, siano economicamente eque?

Per rispondere sinteticamente alle tre domande sopra indicate si deve sottolineare come la derivazione rafforzata sia stata introdotta con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, art. 4, comma 7 ter, con il quale il legislatore fiscale ha modificato l'art. 83 del TUIR prevedendo

questo particolare meccanismo per le società IAS *adopter*⁽¹⁾. La derivazione rafforzata prevista per le società IAS *adopter* consiste nella circostanza che, anche in deroga alle norme tributarie in vigore, valgono, dal 2005, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. Per tali società, la sostanza prevale sulla forma in quanto i principi IAS/IFRS basano su questo principio fondamentale la struttura di ogni altro principio internazionale. A questa norma sono previste delle restrizioni che, in questa sede, non approfondiremo. La circostanza da far rilevare in maniera evidente è che, nel periodo ante 2017, per le società non IAS *adopter*, i criteri tributari stabiliti dal TUIR godevano di una applicazione obbligatoria che poteva anche contrastare con i principi esposti nel codice civile e nei principi contabili nazionali OIC. Per le società IAS *adopter* quindi, la sostanza prevaleva sulla forma, non solo nel bilancio bensì anche in ambito tributario. Per le società che, invece, redigevano il bilancio in base al codice civile e ai principi nazionali OIC, nel bilancio di esercizio, la sostanza prevaleva sulla forma in seguito ad un'interpretazione, assai diffusa, dell'art. 2423 bis. Ciò, però, non aveva alcun impatto fiscale. Da un punto di vista tributario, le norme fiscali dettavano i principi, anche contrastanti rispetto al codice, che dovevano essere applicati nel momento di determinazione della base imponibile d'imposta IRES.

In occasione del Telefisco del 2 febbraio 2017, alla domanda:

DOMANDA: “Il principio di "derivazione rafforzata" tipico dei soggetti IAS *adopter* può essere applicato anche ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali o, ai fini fiscali, deve prevalere la rappresentazione giuridico-formale delle operazioni aziendali (principio di derivazione giuridica)? In questo secondo caso si determina un doppio binario civile-fiscale e può accadere che a fronte di uno stesso fenomeno, trattato in modo identico dal punto di vista contabile, si determini un regime fiscale diverso tra soggetti IAS e soggetti non IAS”.

L'Agenzia delle Entrate diede questa risposta:

RISPOSTA: “ Il principio di "derivazione rafforzata", in base al quale trovano riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili rispetto alle regole del TUIR, recato dall'art. 83 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 58, della legge n. 244/2007, è riservato, per espressa previsione normativa, ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, è da ritenere che

⁽¹⁾ “Il rafforzamento del principio di derivazione implica che le modifiche alle regole contabili si riflettano in modo automatico sull'imponibile. Il loro contenuto potrebbe però confliggere con i principi e i valori che tipicamente informano la normativa tributaria. Inoltre, la loro frequenza potrebbe essere fonte di incertezze applicative (in primo luogo, ovviamente, ai fini della redazione del bilancio), ma soprattutto compromettere l'affidabilità del gettito dell'imposta. Se nel caso di rinvio ai principi contabili nazionali questi effetti so no imputabili all'attività del legislatore nazionale, e possono quindi essere dallo stesso controllati, nel caso di rinvio ai principi contabili internazionali. Per rimediare, a pochi anni di distanza dalla svolta verso il modello del binario unico, si è stabilito²¹ che il rilievo dei nuovi principi contabili per i quali le regole relative a quest'ultimo richiamino i primi) non sia immediato, ma debba passare attraverso un duplice filtro: un primo, operante a monte, funzionale alloro coordinamento con il codice civile; ed un secondo, riguardante direttamente detto calcolo, funzionale al loro coordinamento con a normativa tributaria. Si è tracciato in questo modo un percorso per la riconquista, da parte della normativa in tema, di segmenti di disciplina che altrimenti si troverebbero affidati, in virtù dell'adesione al modello del binario unico, ai principi contabili internazionali Dunque, un percorso inevitabilmente destinato a riportare al modello del doppio binario”. Zizzo, Il principio di derivazione a 10 anni dall'introduzione dell'Ires, in Rassegna Tributaria, 2014, n. 6, p. 1314.

un'eventuale estensione di tale principio anche ai soggetti ITA Gaap che redigono il bilancio secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 non possa che avvenire mediante una modifica normativa. È di tutta evidenza che ciò determini in capo alle imprese ITA Gaap la necessità di gestire un doppio binario civilistico/fiscale e che, a fronte di uno stesso fenomeno contabilizzato in modo analogo secondo gli standard internazionali e nazionali, si addivenga a regimi fiscali diversi”.

Dalla posizione dell'Agenda delle Entrate si comprende come, necessariamente, per poter operare la derivazione rafforzata riconosciuta alle società IAS *adopter*, alle società che redigevano il bilancio secondo la normativa civilistica e in base ai principi contabili nazionali OIC, serviva, necessariamente, un intervento legislativo.

Ed infatti, tale intervento è stato attuato con il DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19.

Il decreto legge, conosciuto come decreto Milleproroghe, 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19, ha disposto, in materia di rapporto fra bilancio d'esercizio e disposizioni tributarie, l'introduzione, a partire dal 2016, del principio di derivazione “rafforzata” del reddito imponibile per le imprese che redigono il bilancio in base agli OIC, ad eccezione delle micro-imprese.

In altre parole, con l'articolo 13-bis le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti IAS-adopter sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base del codice civile integrato dai principi contabili nazionali OIC. Sono escluse dal principio di “derivazione rafforzata” le sole microimprese di cui all'articolo 2435-ter del cod. civ., in quanto tali aziende sono oggetto di particolari semplificazioni e, pertanto, il legislatore non ha ritenuto di estendere la derivazione rafforzata a questa tipologia di società già fruitrici di vantaggi, benefici e, soprattutto, semplificazioni.

Con l'art. t. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, del DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19, tale derivazione rafforzata è stata, pertanto, ampliata a tutte le società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili, con la sola esclusione delle micro imprese⁽²⁾.

Anche per tali società, pertanto, ora è applicabile il principio in base al quale la sostanza delle operazioni, rilevate in bilancio, prevale sulla forma giuridica (con eccezione del leasing, per il quale continua a prevalere la forma sulla sostanza).

In termini operativi, la modifica introdotta all'art. 83 TUIR dall' art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, del DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n.

⁽²⁾ Art. 83 TUIR *dopo integrazione dell'art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, del DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19.*: “1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta [...], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili

1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”.

19 fa sì che, l'evidenza formale e giuridica di alcune poste, prima rilevante in ambito fiscale, possa essere sostituita dalla sostanza economica applicata in ambito di redazione del bilancio d'esercizio. Il 3 agosto 2017, il Ministero delle Finanze ha emanato un D.M con il quale ha dato attuazione all'art. 13 bis sopra citato (art. 2 D.M 3 agosto 2017 MEF).

La conseguenza di una simile situazione si sintetizza in un auspicabile sostituzione della rappresentazione dei fatti secondo la natura giuridico formale degli stessi con la pratica, più corretta, mirata a rappresentare gli eventi in base agli effetti sostanziali e, pertanto, alla luce dell'effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici. In teoria, ciò dovrebbe avvicinare il reddito civilistico e il reddito imponibile e, pertanto non si può che esprimere un giudizio positivo sulla modifica sopra illustrata. Conseguentemente, la prevalenza della sostanza sulla forma, ora imposta dall'art. 2423 bis c.c., ha valenza anche fiscale”⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ “Un primo elemento [per comprendere la derivazione rafforzata, n.d.a.] da cui partire è l'enunciazione dell'art. 2, comma 1, del D.M. 48 del 2009 secondo cui “ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS”. Questa disposizione, con riferimento ai soggetti IAS adopter, intendeva puntualizzare che il principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del TUIR si proponeva di attribuire una rilevanza fiscale alle varie esplicazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma contenute nel sistema IAS/IFRS. È da ritenersi che questa precisazione valga oggi, mutatis mutandis, anche per le imprese OIC, nel senso che anche il principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 è certamente funzionale al recepimento fiscale dei criteri di rappresentazione contabile conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come individuati dal d.lvo n. 139 del 2015 e dai nuovi principi OIC. Naturalmente, come già accennato e come vedremo meglio anche in seguito, la casistica delle imprese IAS è diversa e non sempre coincidente con quella delle imprese OIC Circolare Assonime, 21 giugno 2017 n. 14, § 2.2.1.

⁽⁴⁾ “Per completare questo quadro complessivo di riferimento, sembra corretto ritenere che le previsioni dei “decreti IAS” che disattivano il principio di derivazione rafforzata valgono anche per le imprese OIC. In particolare, ci riferiamo alle regole in tema di titoli partecipativi e di ritenute o crediti di imposta il cui scopo è quello di assicurare un'applicazione generalizzata e uniforme di istituti cui si intende attribuire una valenza trasversale per tutte le imprese, evitando duplicazioni (si pensi al regime PEX e alla esenzione dei dividendi). Quanto alle partecipazioni, il regime fiscale delle operazioni che abbiano ad oggetto titoli partecipativi va ricostruito in conformità ai criteri giuridico-formali (art. 3, comma 3, del d.m. n. 48 del 2009) con la sola eccezione di quelle poste in essere dalla società emittente in relazione agli strumenti rappresentativi del proprio patrimonio (es. acquisto di azioni proprie). Inoltre, la stessa identificazione dei titoli di natura partecipativa deve avvenire secondo i criteri dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e cioè avendo riguardo al fatto che la remunerazione sia totalmente correlata agli utili conseguiti dall'emittente (art. 5, comma 1, del d.m. 8.6.2011)109. Quanto ai crediti di imposta e alle ritenute, l'individuazione dei soggetti cui spetta il diritto a fruirne è anch'essa legata al contenuto giuridico degli atti gestionali, indipendentemente dalle qualificazioni di bilancio [...] In virtù di queste regole di disattivazione del principio di derivazione rafforzata, ad esempio, deve escludersi che possa assumere una valenza fiscale la rappresentazione contabile che si trova indicata nell'OIC 21 par. 58 secondo cui il socio che riceva somme dalla propria partecipata dovrebbe sempre rilevare un provento a titolo di dividendo, quale che sia la riserva in concreto utilizzata, salvo poi rilevare eventualmente una svalutazione della partecipazione per la diminuzione patrimoniale subita dalla società partecipata.

In particolare, il par. 58 prevede testualmente che “il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore”. Senonché, ai fini fiscali il regime di detassazione dei dividendi è alternativo al sistema di eliminazione della doppia imposizione sugli utili societari basato sul riconoscimento di un credito di imposta sui dividendi. E siccome i crediti di imposta continuano ad essere riconosciuti in base all'impostazione giuridico formale è logico ritenere che anche il regime di detassazione dei dividendi debba seguire il medesimo criterio applicativo.

Ne consegue che anche ove si volesse ricondurre l'impostazione suggerita dall'OIC 21 alla sostanza economica del fenomeno così come individuata dai principi contabili nazionali, il provento rilevato dal socio potrà essere assoggettato al regime di detassazione dei dividendi solo laddove la società partecipata li abbia effettivamente conseguiti e li distribuisca ai soci (oppure qualora si renda applicabile la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47 comma 1 del TUIR). Viceversa, qualora la società restituisca apporti in assenza di riserve di utili disponibili ai fini fiscali si deve comunque ritenere che in luogo del dividendo si sia verificata una restituzione dei conferimenti con corrispondente riduzione del costo della partecipazione”. Circolare Assonime 21 giugno 2017 n. 14, § 2.2.1.

La derivazione rafforzata riguarda però solo alcune poste di bilancio. Non per tutti i costi infatti, la derivazione forzata può essere oggetto di applicazione

Restano ferme infatti le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono la tassazione/deduzione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, contributi, valutazione di rimanenze, valutazione titoli, compensi amministratori, oneri di utilità sociale, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l'imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze) o che prevedono l'esenzione o esclusione di componenti positivi⁽⁵⁾

Il grave problema rimasto irrisolto è che l'inquinamento tributario del bilancio, in genere, appare connesso all'insieme delle disposizioni non derogate e, di conseguenza, non soggette a derivazione rafforzata (di particolare interesse i limiti di deducibilità degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri, e fondo svalutazione crediti).

Da ciò consegue che, se da un lato, la derivazione rafforzata applicata a tutte le società, comprese le imprese che redigono il bilancio d'esercizio in base alle norme civilistiche e ai principi contabili nazionali OIC, ha ridotto, seppur in maniera estremamente limitata, l'inquinamento fiscale del bilancio, il problema delle interferenze fiscali è rimasto quasi intatto in quanto, nella maggior parte dei casi, è connesso alle valutazioni soggettive che, fiscalmente, sono deducibili entro limiti massimi i quali non sono stati oggetto di deroga connessa alla derivazione rafforzata. E da quanto risulta dalle ricerche sul campo⁽⁶⁾, la pratica di effettuare le valutazioni di fine esercizio (es. ammortamenti, rimanenze, accantonamenti vari, ecc.) sulla base delle norme fiscali è molto diffusa per evitare sia di perdere la possibilità di dedurre fiscalmente una parte di costo che, potenzialmente, da un punto di vista reddituale, potrebbe non dover essere rilevata in bilancio per assenza di giustificazione economica del componente negativo di reddito sia di duplicare il lavoro amministrativo delle imprese.

Alla prima domanda che ci siamo posti quindi, dobbiamo dare risposta negativa. In teoria, se tutti i redattori del bilancio inserissero in bilancio gli ammortamenti e gli accantonamenti economicamente corretti, la derivazione rafforzata aiuterebbe, in maniera sostanziale, l'avvicinamento del reddito imponibile al reddito realmente prodotto dalle imprese. Ma a causa di uno scorretto comportamento praticato da molte aziende, la derivazione rafforzata avvicina i due redditi ma non riesce a farli collimare. In questo caso però, la causa non è legislativa bensì di errata rilevazione contabile in bilancio di valori fiscali iscritti in conto economico solo per evitare lavoro amministrativo connesso alla duplicità dei calcoli (fiscali ed civilistici) e/o alla paura di perdere deducibilità di quote di costo.

(5) Relazione accompagnatoria del DM MEF 3 agosto 2017.

(6) Si veda a riguardo i risultati dell'ultima ricerca sul campo riportati in :? M.S. Avi, The "tax-true and fiscally-fair" principle in Italian financial reporting", in *Academy Accounting and Financial Studies Journal*, vol. 21, issue 3, 2017, ISSN 1528-2635.

3. L'introduzione nel nostro ordinamento della derivazione rafforzata garantisce la redazione di un bilancio corretto e veritiero e quindi non inquinato da norme tributarie? La recente posizione della Cassazione civile e penale.

In merito alla seconda domanda riguardante l'impatto della derivazione rafforzata sulla veridicità e correttezza del bilancio che, in teoria, dovrebbe, a causa di tale nuovo principio fiscale, garantire l'assenza di inquinamento fiscale del conto economico dalla presenza di valori tributari economicamente non giustificati abbiamo già dato la risposta nelle considerazioni esposte in precedenza. La derivazione rafforzata non garantisce la veridicità e correttezza di bilancio ma, in questo specifico caso, come abbiamo già sottolineato in precedenza, la motivazione non è una lacuna e/o impedimento legislativo ma una prassi assai diffusa fra le aziende di inserire in conto economico direttamente gli ammortamenti e gli accantonamenti fiscalmente deducibili. A questo riguardo è opportuno ricordare come le interferenze fiscali siano state oggetto di una rilevante sentenza della Suprema Corte nel 2014 (Corte di Cassazione, 17 ottobre 2014, n. 22016), attualmente mai contraddetta da sentenze successive della Corte di Cassazione.

In estrema sintesi, la sentenza della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2014, n. 22016 pone quattro principi base per l'inserimento in bilancio delle poste soggettive, in particolare degli ammortamenti:

1. i valori iscritti a bilancio devono riflettere il contenuto "economico" del fattore produttivo oggetto di rilevazione contabile. Secondo la Corte la legislazione pertanto, non libera l'imprenditore tenuto alla redazione del bilancio dall'obbligo di calcolare l'effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio, ai fini della corretta redazione del bilancio medesimo, secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. c.c."
2. al contribuente non può essere riconosciuta una piena discrezionalità in merito alla determinazione degli ammortamenti fiscalmente deducibili. Le quote di ammortamento non possono infatti essere determinate e variate in modo arbitrario dalla società, ma devono essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, in quanto l'art. 67 (adesso 102) TUIR non introduce una deroga alle disposizioni del codice civile in materia di redazione del bilancio, le quali sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali". In merito a tale argomento si può ricordare come la bozza del principio OIC 11 Finalità e postulati del bilancio di esercizio, attualmente in fase di consultazione, ribadisce che "[...] la declinazione del postulato della competenza è contenuta per i crediti nell'OIC 15 Crediti, per i debiti nell'OIC 19 Debiti, per le rimanenze nell'OIC 13 Rimanenze, per le immobilizzazioni materiali nell'OIC 16 Immobilizzazioni materiali, etc. Ancora, l'OIC 16 Immobilizzazioni materiali e l'OIC 24 Immobilizzazioni immateriali prevedono la sistematicità con cui deve avvenire nel "piano di ammortamento" la ripartizione del costo sostenuto per le immobilizzazioni avendo riguardo alla correlazione temporale con i benefici attesi dall'investimento stesso".⁽⁷⁾ Da quando espressamente indicato nella bozza del principio OIC 11 Finalità

⁽⁷⁾ Bozza in consultazione del principio OIC 11 Finalità e postulati del bilancio di esercizio.

e postulati del bilancio di esercizio, l'ammortamento non è un valore discrezionale determinato da chi redige il bilancio bensì deve riflettere l'effettivo valore consumato nell'ambito dell'esercizio avendo riguardo, come afferma la bozza del principio OIC 11, la correlazione temporale con i benefici attesi dall'investimento stesso.

3. ogni modifica dei criteri di valutazione applicati in sede di redazione del bilancio deve essere adeguatamente motivata e illustrata in nota integrativa, pena la dichiarazione di nullità della delibera approvativa del bilancio. Di tale variazione della quota di ammortamento, la contribuente oggetto della sentenza non aveva fornito alcuna giustificazione in nota integrativa e tale omessa indicazione ha implicato una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio [...]. Da ciò discende che l'adozione, nella redazione del bilancio, di un criterio di valutazione di un cespite patrimoniale diverso da quello utilizzato negli esercizi precedenti, in violazione del principio di continuità dei valori contabili sancito dall'art. 2423-bis c.c. e senza che la nota integrativa rechi l'adeguata motivazione della deroga richiesta, rende nullo il bilancio".
4. l'inserimento in conto economico e/o stato patrimoniale di valori tributari privi di contenuto economico rende nulla la delibera approvativa del bilancio, in quanto la presenza di interferenze fiscali nei succitati documenti implica la mancata osservanza dei postulati di veridicità e correttezza imposti dall'art. 2423 c.c.. In seguito a quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la delibera approvativa del bilancio contraddistinto dalla presenza di componenti reddituali fiscali privi di reale contenuto economico e, perciò, a loro volta contraddistinti dalla mancanza di adeguata illustrazione, in nota integrativa, delle motivazioni economiche che avevano condotto a modificare arbitrariamente le aliquote di ammortamento iscritte in bilancio. Pertanto, la derivazione rafforzata e la legislazione fiscale attualmente in vigore, in teoria consentirebbero la redazione di un bilancio corretto e veritiero e, pertanto, civilisticamente valido. Ma ciò si verifica solo in qualche caso, non per motivi giuridici bensì per il comportamento non corretto delle imprese in merito all'imputazione dei valori non soggetti a derivazione rafforzata, valori che, in teoria dovrebbero essere economicamente giustificati ma che, nella realtà, spesso, sono meri importi deducibili fiscalmente.

4. Il bilancio veritiero e corretto, derivante o meno dall'introduzione della derivazione rafforzata, è garanzia di validità civile e penale del bilancio oppure il bilancio potrebbe essere corretto e veritiero ma civilisticamente invalido e penalmente falso?

La terza domanda è molto delicata. Ci siamo chiesti se il bilancio veritiero e corretto, derivante o meno dall'introduzione della derivazione rafforzata, sia garanzia di validità civile e penale del bilancio oppure se il bilancio potrebbe essere corretto e veritiero ma civilisticamente invalido e penalmente falso. La domanda quindi potrebbe essere così sintetizzata: può un bilancio veritiero e corretto essere invalido da un punto di vista civile e penale? Se la risposta fosse positiva si dovrebbe dire che un bilancio veritiero e corretto può essere invalido e, di conseguenza, civilisticamente impugnabile e potenzialmente penalmente falso.

Per rispondere a questa domanda è necessario avere ben chiari i postulati di bilancio imposti dall'art. 2423 c.c.. Tale disposizione, oltre a far riferimento alla veridicità di bilancio, dispone che il terzo postulato, di pari dignità dei primi due, sia la chiarezza.

Troppo spesso, la chiarezza viene sottovalutata in quanto, erroneamente, si ritiene che l'elemento essenziale sia che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione aziendale. Nulla è più errato. Prima di approfondire la tematica possiamo anticipare le conclusioni: un bilancio veritiero e corretto ma non chiaro è civilisticamente invalido e penalmente falso. In quest'ultimo caso si fa riferimento ad un concetto che, recentemente, la Corte di Cassazione⁽⁸⁾ ha ben illustrato, ribadendo la sua precedente posizione⁽⁹⁾: il falso qualitativo. Pertanto, un bilancio veritiero può essere invalido e, quindi, civilisticamente impugnato e può essere oggetto di false comunicazioni sociali o, come si usa dire in termini sintetici, può essere penalmente falso.

In merito alla chiarezza, va sottolineato che la chiarezza⁽¹⁰⁾ va intesa come intellegibilità del bilancio d'esercizio. La chiarezza, seppur indirettamente, è collegata anche al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imposto dall'art. 2423 bis c.c., . In via indiretta, però, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma incide anche sulla chiarezza in quanto la contabilizzazione delle operazioni gestionali, da un punto di vista formale, dall'entrata in vigore della riforma dipende anche dall'applicazione del principio sopra citato.

Il postulato della chiarezza non ha sempre goduto di un grande interesse giurisprudenziale infatti, negli anni '60 e nei decenni precedenti era considerato un principio privo di ogni rilevanza giuridica, seppur imposto dall'art. 2423 c.c. Col tempo, la chiarezza ha visto aumentare considerevolmente la sua rilevanza e autonomia rispetto al postulato della veridicità tanto da assumere un ruolo non solo civilistico, bensì anche penale.

Comprendere il concetto di chiarezza diviene pertanto fondamentale al fine di evitare l'invalidità civile del bilancio o l'imputazione di false comunicazioni sociali.

Il bilancio deve essere comprensibile, e intellegibile e perciò analitico. A questo riguardo, la nota integrativa, può facilitare la comprensione della simbologia contabile contenuta negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva o contenere dati superflui in quanto vale il principio che "informare in modo eccessivo significa non informare gli utenti esterni". Una mole enorme di informazioni, infatti, impedisce di individuare l'insieme dei dati utili a capire situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'impresa.

Il giudizio sull'osservanza del postulato di chiarezza del bilancio non può prescindere da due specifici ordini di considerazioni:

- informare significa inviare messaggi al mondo esterno utilizzando adeguati strumenti;
- informare significa anche tener conto della reale capacità di comprensione del messaggio da parte del suo destinatario.

⁽⁸⁾ Cass. Pen. 27.5.2016, n. 22474. Analogamente Cass. nn. 12793/2016 e 890/2016; contra: Cass. nn. 6916/2016 e 33774/2015.

⁽⁹⁾ Cass. Pen. 12 maggio 1999, n. 6006.

⁽¹⁰⁾ "[...] a fronte della necessaria rispondenza a verità e chiarezza dei dati del bilancio d'esercizio [...]" Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, n. 2229.

Nell'ambito dell'informativa societaria, la problematica inerente alla corretta comprensione del messaggio contenuto nel bilancio assume un'importanza particolarmente rilevante in quanto la contabilità non è solo un sistema semiotico composto da segni e perciò di per sé complesso da interpretare, ma è anche un sistema con specifiche caratteristiche che rendono ancora più ardua l'opera di chi deve comprendere i contenuti di un simile documento.

I principali problemi che un soggetto deve affrontare per comprendere quell'insieme di segni che è il bilancio sono quindi connessi all'*interpretazione della simbologia* contenuta nel documento. Tali problemi possono essere sostanzialmente ricondotti a tre diverse fattispecie:

1. nel bilancio sono spesso usate espressioni proprie anche del linguaggio comune. Questo fatto, se da un lato può talvolta semplificare il compito di chi deve interpretare quei segni, dall'altro può invece creare notevoli problemi in quanto non è raro che la simbologia contabile, pur usando termini propri del linguaggio parlato, li utilizzi con significati anche profondamente diversi da quelli con cui essi sono accolti nella lingua ordinaria. Così può accadere che l'interprete sia portato ad attribuire al simbolo contabile il significato comunemente accettato nel linguaggio ordinario con il rischio di cadere in equivoci, anche macroscopici, di interpretazione;
2. molti termini contabili non trovano un corrispondente immediato nel linguaggio ordinario. In altre parole, chi deve interpretare il bilancio si trova di fronte, oltre a locuzioni che potrebbero trarlo in inganno in quanto il loro significato contabile è diverso da quello normalmente attribuito ad esse nel linguaggio ordinario, anche a delle appostazioni di tipo prettamente tecnico-contabile che, non essendo direttamente traducibili nella lingua comune, risultano in pratica incomprensibili ad un lettore non esperto;
3. da ultimo accade spesso che simboli uguali designino oggetti differenti o, viceversa, che segni diversi siano riferiti a fenomeni identici. Se a questo si aggiunge che autori diversi possono attribuire significati eterogenei a voci uguali e significati omogenei a termini differenti, si può ben comprendere come l'opera di chi deve interpretare i dati di bilancio possa diventare ardua e complessa.

Le tre citate fattispecie di problemi non rappresentano un elenco esaustivo di tutte le possibili difficoltà che un lettore non esperto incontra nell'interpretare un bilancio d'esercizio, ma vanno comunque tenute ben presenti nel momento in cui si deve giudicare, in termini economico-aziendali e prettamente giuridici, l'osservanza del postulato della chiarezza imposto dall'art. 2423 c.c.

Alla luce delle suddette sintetiche osservazioni si può facilmente comprendere come spesso un bilancio possa risultare del tutto o in parte incomprensibile ad un gran numero di soggetti che si trovano nella necessità di analizzare il bilancio pubblico di una determinata impresa. Questo problema riguarda soprattutto le persone non competenti in materia, anche se bisogna rilevare che in taluni bilanci non è impossibile trovare appostazioni di difficile interpretazione persino per chi è esperto di contabilità.

Il postulato della chiarezza deve perciò essere interpretato tenendo conto di tutte le osservazioni sopra riportate in quanto solo avendo presente la complessa problematicità dell'intelligibilità di un documento costituito da simboli si può attribuire a tale principio la giusta connotazione di concetto di comprensibilità.

Se da un lato, quindi, il bilancio, rappresentando spesso l'unico strumento di informazione verso l'esterno, deve, assolutamente essere compreso anche dai non esperti, dall'altro non è

possibile prescindere dalla considerazione che il linguaggio contabile è una forma di comunicazione contraddistinta da una problematicità interpretativa insita nel linguaggio stesso.

Riguardo al grado in intellegibilità che sarebbe auspicabile nei bilanci pubblici non c'è comunque unanimità di opinioni fra gli studiosi. Infatti, mentre alcuni accademici ritengono che il linguaggio contabile non possa prescindere da un inevitabile tecnicismo, altri affermano invece che il bilancio può essere facendo astrazione, almeno in parte e per quanto possibile, da una simbologia troppo tecnica. Tuttavia, i sostenitori di questa seconda corrente dottrinale fanno notare che adottare una simile filosofia spesso significa scontrarsi con l'opinione di quanti ritengono che le voci di bilancio debbano essere le più sintetiche possibile. Questa "necessaria" sinteticità, però, non riveste una rilevanza tale da giustificare una sostanziale diminuzione della capacità informativa del bilancio e, di conseguenza, taluni studiosi ritengono che una maggiore specificazione, anche se apparentemente contrastante con i canoni antichi di estetica contabile, dovrebbe essere in ogni caso prescelta sì da assicurare la migliore comprensione di quelle indicazioni. Secondo alcuni studiosi, questa tesi sarebbe implicitamente accolta anche dal legislatore italiano in quanto il bilancio, viene considerato dalla legge uno strumento di informazioni diretto a un insieme di utenti di cui non si può, aprioristicamente, supporre una ricettività particolare. Inoltre il legislatore prescinde da qualsiasi richiamo a specifiche tecniche contabili, il che proverebbe ulteriormente, l'accoglimento della tesi propugnata dalla corrente dottrinale a cui aderiscono quegli studiosi.

Dai vari autori che hanno trattato questo tema sono state quindi espresse opinioni divergenti in merito al grado di "tecnicismo contabile" che dovrebbe caratterizzare la fase di redazione del bilancio. Ciò nonostante, la dottrina, concorda sostanzialmente sulla necessità che bilancio debba diventare uno strumento informativo comprensibile ed accessibile ad un numero sempre maggiore di soggetti.

A parere di chi scrive, il postulato della chiarezza implica necessariamente il presupposto che il lettore del bilancio sia fornito di una minima conoscenza contabile poiché quel documento adotta un linguaggio tecnico, ineliminabile in quanto insito nel documento stesso, la cui comprensione non può prescindere da un sapere, anche minimo, che inevitabilmente deve contraddistinguere chi si appresta alla lettura e all'interpretazione dei dati ivi contenuti.

Concordiamo quindi pienamente con Salafia quando afferma che "la chiarezza consiste in una modalità che consenta la comprensione del documento contabile da parte dei destinatari forniti di media cultura contabile"⁽¹¹⁾, nonché con Quatraro, Fumagalli e D'Amora quando sottolineano che "la chiarezza voluta dal legislatore non è quella che potrebbe pretendere, ad es., un analista di bilanci, ma quella (inferiore purché) sufficiente a fornire al destinatario di esso (socio o terzo di normale cultura contabile) la rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società"⁽¹²⁾.

Stante la legislazione vigente, la pedissequa osservanza degli schemi strutturali indicati rispettivamente negli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c. non garantisce che il bilancio possa essere definito "chiaro" e quindi considerato perfettamente legittimo. L'analisi dell'osservanza della chiarezza, infatti, non può prescindere dalla considerazione l'art. 2423 ter, commi 2, 3 e 4, che impone quanto segue:

⁽¹¹⁾ V. Salafia, "Caratteri generali del bilancio e principi di redazione" in *Le società*, 1991, p. 1611, e id. "Il bilancio di esercizio: verit. e corret. dell'informazione" in *Le soc.*, 1998, p. 880. Analoga espressione è contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano del 30 settembre 1985, in *Le soc.*, 1986, p. 60

⁽¹²⁾ B. Quatraro-A. Fumagalli-S. D'Amora, *Le delibere assembleari e consiliari*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 1996, p. 374.

- comma 2: le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate solo quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 (obbligo di osservanza dei postulati di chiarezza, veridicità e correttezza) o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso, la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;
- comma 3: devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c.;
- comma 4: le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Dall'analisi dell'art. 2423 ter c.c. si comprende, in modo evidente, come la pedissequa osservanza delle strutture riclassificatorie indicate dagli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c. non garantisce la chiarezza e, quindi, la legittimità del bilancio. Tali schemi, infatti, devono essere considerati strutture “di base” obbligatoriamente modificabili nel caso in cui il postulato della chiarezza lo esiga.

La chiarezza, pertanto, impone che le indicazioni strutturali degli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c. vengano completate da elementi informativi che, per loro natura, non sono schematizzabili in modo rigido.

L'intellegibilità, la comprensione e, quindi, la chiarezza stessa dipendono da una valutazione soggettiva che deve andare oltre quanto disposto da schemi riclassificatori strutturati in maniera da essere utilizzati in modo generalizzato.

Il postulato della chiarezza implica, di per sé, la considerazione nel bilancio di elementi connessi alla realtà imprenditoriale oggetto di comunicazione, che, per loro natura, non possono essere individuati in modo esauriente, definitivo e generalizzabile da uno schema riclassificatorio il cui obiettivo è fornire le basi per una comparabilità dei dati economico-finanziari resi pubblici dalle imprese.

Uno stato patrimoniale e un conto economico sono pertanto chiari non quando vengono stilati in base a quanto disposto dagli artt. 2424 e 2425, bensì quando i dati che riflettono la realtà economico-patrimoniale e finanziaria dell'entità imprenditoriale sono esposti in modo da far sì che la situazione aziendale sia correttamente recepibile e interpretabile dall'utente cui l'informazione è rivolta. La valutazione della chiarezza è pertanto soggettiva e demandata, in ultima istanza, a un giudice che decreta l'osservanza o la mancata applicazione del postulato imposto dall'art. 2423 c.c.

Sulla base delle precedenti considerazioni si può quindi affermare, concordando con Pontani, che la chiarezza debba essere contraddistinta da tre attributi inscindibili tra loro:

1. una chiarezza morfologica (“chiarezza delle forme”, che attiene alla compilazione del bilancio e che si incentra sulle modalità di ordinamento sistematico dei dati);
2. una chiarezza sintattica, concernente l'espressività logica del bilancio;

3. una chiarezza lessicale, pertinente il linguaggio usato, necessaria al fine di evitare fattori di rischio impliciti nell'ambiguità, nella genericità od ancora nell'erroneità terminologica.⁽¹³⁾

A conclusione riportiamo parte di una recente sentenza che esprime in maniera efficace il significato e lo scopo del principio di chiarezza del bilancio:

“Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito; quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di un'adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia dei criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.”⁽¹⁴⁾

5. La derivazione rafforzata riguarda tutti i postulati di bilancio?

La risposta alla domanda sopra indicata è, certamente, negativa in quanto la derivazione rafforzata è inerente ai postulati di veridicità e corretta ma non riguarda, nemmeno indirettamente, la chiarezza la quale, attualmente, viene unanimemente considerato un postulato di bilancio di pari dignità e conseguenze della veridicità e correttezza.

Negli anni antecedenti il 1968, il postulato della chiarezza, pur essendo imposto dall'art. 2423 c.c., era considerato ininfluenza ai fini dell'invalidità del bilancio d'esercizio. Ma nel 1968 si assiste in giurisprudenza ad un vero e proprio «giro di boa». Il tribunale di Milano, infatti, con la storica sentenza del 23 dicembre 1968⁽¹⁵⁾, affermò dei principi che costituiscono dei veri e propri punti di riferimento per la giurisprudenza successiva.

In sintesi, dopo quello che è stato giustamente definito il *leading case*, si cominciò ad asserire, in primo luogo, che le norme civilistiche disciplinanti il bilancio erano da considerarsi “imperative”, con la conseguenza che una loro violazione doveva essere considerata causa di invalidità della delibera di approvazione. Riguardo al tipo di invalidità, è da notare che la maggior parte dei giudici, riconoscendo agli artt. 2423 e ss. il carattere di norme poste a tutela dei terzi in generale, concordarono nell'affermare che all'inosservanza di tali disposizioni conseguiva non una mera annullabilità del bilancio, ma una sua radicale nullità.

⁽¹³⁾ F. Pontani, La clausola generale e i principi di redazione del bilancio d'es.: analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli art. 2323 e 2423 bis del c.c., Cedam, Padova, 2005, p. 239.

⁽¹⁴⁾ Trib. Roma 07-08-2012. Vedi anche Cass. 07-03-2006, n. 4874; Trib. Prato 25-09-2012 in *Le Società*, 3/2013, pag. 26; Cass. 04-04-2001, n. 4937, in *Dir. fall.*, 2001, II, pag. 853; Trib. Milano 15-05-2007 in *Il merito*, 2007, pag. 11; Cass. S.U. 21-02-2000, n. 27, in *Le Società*, 5/2000, pag. 551; Trib. Milano 17-08-2011 in *Le Società*, 11/2011, pag. 1261; Trib. Milano 04-11-2010.

⁽¹⁵⁾ Trib. Milano 23 dicembre 1968 in *Giur. It.*, 10969, I, 2, c. 129.

Dopo il '68, non solo si riconobbe la natura imperativa delle norme sopra citate, ma si rivalutò anche il principio della chiarezza in quanto i giudici cominciarono ad asserire che la violazione di questo postulato doveva sempre essere considerata causa di nullità del bilancio. Quindi, anche nel caso di minimo errore⁽¹⁶⁾, la magistratura dichiarava la nullità del bilancio, senza effettuare ulteriori valutazioni dell'effettivo impatto di una simile "mancanza" sul diritto all'informazione che cominciava ad essere riconosciuto ai soci e ai terzi esterni alla società.

In merito a questa problematica, alla fine degli anni '70 si registrò, però, quello che dalla Corte di Cassazione venne definito "un temperamento alla precedente rigorosa presa di posizione"⁽¹⁷⁾, mentre da alcuni autori fu invece considerato un notevole regresso in materia di informazione di bilancio. Si tratta del *revirement* della giurisprudenza (o meglio, di una parte della stessa) riguardo all'impugnazione di bilanci che difettavano *esclusivamente del principio di chiarezza*.

Questo postulato è stato caratterizzato da una vita molto "travagliata": fino al 1968, infatti, dai giudici veniva praticamente ignorato, come se l'osservarlo o meno non avesse, in pratica, nessuna conseguenza rilevante. La sopra citata sentenza del tribunale di Milano del 23/12/1968, affermò invece che anche la violazione di una sola delle prescrizioni dell'art. 2424 c.c. comportava la nullità radicale della delibera di approvazione del bilancio. È evidente come una tale asserzione rivalutasse enormemente quel principio che fino a poco tempo prima non era nemmeno preso in considerazione dalla giurisprudenza. Tale decisione diede quindi luogo ad una nuova presa di posizione della magistratura nei confronti della tematica inerente al bilancio. Per vari anni, infatti, riaffermando la rilevanza del principio sopra citato, la giurisprudenza dichiarò nulli i bilanci non chiari.

Nella seconda metà degli anni '70, però, si assistette ad un vero e proprio «capovolgimento» dell'orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza dopo il *leading case* del 1968. Nel 1977, infatti, per la prima volta la Cassazione⁽¹⁸⁾ affermò che il difetto di chiarezza del bilancio poteva comportare nullità della sua delibera approvativa soltanto quando fosse tale da rendere oggettivamente impossibile il controllo del rispetto del principio della verità.⁽¹⁹⁾ In tal modo si rese il postulato della chiarezza strumentale e, quindi, subordinato a quello della verità con la conseguenza che la violazione delle norme disciplinanti l'intelligibilità del bilancio non fu più considerata causa "autonoma" di nullità.

Questo orientamento (presente sia nelle sentenze della Corte di Cassazione⁽²⁰⁾ che nelle decisioni della maggior parte dei giudici di merito⁽²¹⁾), il quale richiamava, a sua volta, la tesi sostenuta da autorevoli studiosi, fece sì che per oltre un decennio "il concetto che la violazione delle norme disciplinanti il contenuto del bilancio potesse condurre alla nullità delle

(16) A questo riguardo si fa notare che nella sentenza 23/12/68 del Trib. di Milano si affermava che anche la violazione di una sola prescrizione contenuta nell'art. 2424 comportava la totale nullità del bilancio.

(17) Cass. 9/2/79 in Giur. comm., 1979, II, p. 358.

(18) Cass. 28/7/77 in Giur. comm., 1978, II, p. 33.

(19) Si fa però notare che anche prima del 1977 si possono trovare alcune sentenze di giudici di merito dove si afferma che la sola violazione della chiarezza non comporta nullità. Così, ad es., App. Roma 10/6/75 in Giur. comm., 1975, II, p. 670; Trib. Novara 19/5/76 in Giur. comm., 1977, II, p. 205.

(20) Si vedano, fra le altre: Cass. 25 maggio 1994, n. 5097; Cass. 9/2/79 in Giur. comm., 1979, II, p. 351; Cass. 29/3/79 in Dir. fall., 1979, II, p. 360; Cass. 23/5/78 in Riv. dir. comm., 1978, II, p. 182; Cass. 5/11/79 in Rep. Foro it., 1979; Cass. 16/12/82 in Giur. it., 1983, I, 2, c. 197, e in Le soc., 1983, p. 760; Cass. 27/2/85 in Le soc., 1986, p. 722; Cass. 18/3/86 in Le soc., 1986, p. 723.

(21) Così, ad es.: Trib. Torino 23/4/79 in Giur. comm., 1980, II, p. 442; App. Genova 19/1/82 in Giur. comm., 1983, II, p. 792; App. Torino 26/5/80 in Giur. comm., 1981, II, p. 666.

delibere assembleari di approvazione fosse subordinato all'accertamento che, dal punto di vista sostanziale, dall'omissione derivasse un concreto pregiudizio per gli interessi generali che la norma intende tutelare (violazione del principio di verità del bilancio)⁽²²⁾.

Contraria a ritenere il postulato della chiarezza subordinato a quello della verità rimaneva invece sempre la giurisprudenza del tribunale di Milano, nelle cui sentenze si ribadiva, ai fini della nullità del bilancio, l'autonoma rilevabilità delle eventuali violazioni del principio di chiarezza.⁽²³⁾

Quindi la chiarezza negli anni '80 non era considerata causa autonoma di invalidità del bilancio, ma, al contrario, era reputata concausa di illegittimità e nel caso in cui fosse individuabile. A partire dagli anni '90 questa posizione giurisprudenziale, che inevitabilmente provocava riflessi negativi nell'ambito della problematica dell'informativa destinata a terzi esterni all'impresa, fu abbandonata dalla totalità dei giudici sia di merito che di legittimità. Dalle sentenze in cui si affermava la subordinazione della chiarezza alla veridicità si passò così ai pronunciamenti giudiziali in cui si negava che la rilevanza del precetto di chiarezza dovesse restare subordinata al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio.

In base a questo indirizzo "Si rileva che il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione.

Posto l'accento sull'essenzialità della funzione informativa del bilancio, l'orientamento in esame ravvisa l'illiceità di questo ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge che presiedono alla sua formazione non permetta di percepire con chiarezza sufficiente le specifiche informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato. Il principio di chiarezza non resta dunque subordinato al principio di verità, in quanto un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili non può essere considerato valido sol perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero.

Una tale opinione sarebbe manifestamente insostenibile dopo la formale ricezione, nell'ordinamento italiano con l'emanazione del decreto legislativo n. 127 del 1991, dei dettami della quarta direttiva comunitaria in materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio di trasparenza del bilancio. Essa, però, non appare condivisibile neppure alla stregua della normativa pregressa, in vigore all'epoca di redazione del bilancio qui in esame, alla cui interpretazione, del resto, non possono restare

(22) App. Genova 19/1/82 in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 792.

(23) Fra le varie sentenze si possono ricordare Trib. Milano 15/5/80 in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 101; Trib. Milano 5/5/80 in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 938; Trib. Milano 5/1/81 in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 458; Trib. Milano 5/3/79 in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 108; Trib. Milano 10/9/81 in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 176, e in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, p. 351; Trib. Milano 5 maggio 1983 in *Le società*, 1984, p. 439; Trib. Milano 26/6/87 in *Le soc.*, 1987, n. 10, p. 1040; Trib. Milano 9/7/1987 in *Le soc.*, 1987, p. 1041; Trib. Milano 17/9/87 in *Giur. comm.*, 1987, II, p. 797; Trib. Milano 5 marzo 1979 in *Le soc.*, 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 108. Esprime un giudizio molto favorevole su queste sentenze PANSIERI, *Int. ad impugnare*, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 938, e *Int. ad agire e valut. titoli*, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 176; ID., *Int. ad agire*, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 458. Molto critico verso quest'orientamento è invece Feru, *Progressi e regressi in materia di bil.*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, p. 351.

estranei i principi da tempo enunciati dalla stessa quarta direttiva, la cui emanazione risale al luglio del 1978. Infatti, se è vero che le direttive comunitarie, prima del loro formale recepimento, non sono suscettibili di diretta applicazione nei rapporti tra privati, è altresì vero che – come anche la Corte di giustizia europea ha avuto modo di affermare nella sentenza resa il 14 luglio 1994 in causa n. 91-94 – il giudice "quando applica disposizioni di diritto nazionale, tanto precedenti quanto successive alla direttiva, ha l'obbligo di interpretarle quanto più è possibile alla luce dello scopo e della lettera della direttiva".

Del resto, l'art. 2423 c.c. (vecchio testo) pone il precetto di chiarezza sullo stesso piano di quello di precisione, senza suggerire alcuna graduatoria d'importanza e senza subordinare il rispetto del primo a quello del secondo o di qualsiasi altro precetto. Peraltro l'opposta opinione non tiene conto di ulteriori disposizioni, come quelle dirette a disciplinare il contenuto della relazione degli amministratori, che testimoniano della massima importanza attribuita dal legislatore alla chiarezza delle singole informazioni che debbono essere garantite ai destinatari del bilancio. E rischia perciò di tradire, in sostanza, la stessa ragion d'essere delle norme in esame, essendo di tutta evidenza che la mancanza di chiarezza nelle singole poste in cui il bilancio si articola fatalmente compromette quella funzione informativa (anche all'esterno della compagine sociale) che si è già visto essere uno degli scopi principali perseguiti dal legislatore nel disciplinare il profilo contabile del diritto societario.²⁴⁾

Secondo questa impostazione, ormai unanimemente condivisa da dottrina e giurisprudenza, i postulati di chiarezza e veridicità sono contraddistinti da una reciproca autonomia. La violazione anche di uno di essi; provoca quindi, in maniera inequivocabile, la radicale nullità della delibera di approvazione del bilancio. Naturalmente tutto ciò va letto anche alla luce delle considerazioni sviluppate dagli studiosi e dai giudici in merito all'eventualità che la chiarezza sia lesa in misura irrilevante con errori che, sostanzialmente, non impattano; sulla capacità del bilancio di informare, in maniera intellegibile, i terzi circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'entità cui il bilancio si riferisce. In merito a questa problematica rinviamo il lettore al paragrafo successivo.

A parte queste doverose considerazioni riguardanti la presenza di omissioni e/o errori irrilevanti, è certo che la mancata applicazione del postulato della chiarezza provoca conseguenze, a livello di invalidità della delibera approvativa del bilancio, del tutto analoghe a quelle provocate dall'inosservanza dei postulati di veridicità e/o correttezza.

²⁴⁾ Cass. 21 febbraio 2000, n.27. Così anche Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 30 marzo 1995, n. 3774; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 29 settembre 2005, n. 19097; Tribunale Roma 23 gennaio 2017, n. 1090; Cass. 02 marzo 2016, n. 4120; Tribunale Roma, sez. III, 08 gennaio 2016, n. 135; Cass. 01 aprile 2015, n. 6616; Cass. 19 giugno 2013, n. 15394; Cass. 21/10/2013, n. 23734; Cass. 15/10/2013, n. 23330; Cass. 17/10/2014, n. 22016; Cass. 26/08/2014, n. 18290; Tribunale Modena, sez. I, 25 ottobre 2011; Cass. 27/09/2013, n. 22175; Cass. 28/08/2013, n. 19697; Cass. 03/01/2013, n. 28; Cass. 14/06/2013, n. 15029; Tribunale Napoli 08 marzo 2010; Cass. 14/10/2015, n. 20680; Cass. 14/10/2015, n. 20679; Cass. 14/10/2015, n. 20678; Cass. 30/09/2015, n. 19546; Cass. 01/04/2015, n. 6616; Cass. 18/03/2015, n. 5450; Cass. 25/02/2015, n. 3798; Cass. 14/01/2015, n. 451; Cass. 24/10/2014, n. 22715; Cass. 19/12/2016, n. 26195; Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, n. 26194; Cass. 27/05/2016, n. 10991; Cass. 04/02/2016, n. 2190.

6. L'osservanza della derivazione rafforzata coniugata con la mancanza di chiarezza nel bilancio: dalla nullità civilistica al falso qualitativo penale. La recente posizione della Cassazione penale

Qualora, i postulati di veridicità e correttezza, anche applicati in seguito all'attuazione della derivazione rafforzata, fossero osservati, la presenza di lacune informative nell'ambito del postulato di chiarezza (che non ha presente interconnessioni con quest'ultimo postulato) comporterebbe, in primis, conseguenze di natura civilistica.

L'invalidità di una delibera assembleare può essere duplice. Tale delibera, infatti, può essere soggetta ad annullamento o a radicale nullità. Non è questa la sede per illustrare analiticamente le differenze fra le due categorie di invalidità civile delle delibere assembleari. A questo riguardo è però possibile affermare in modo sintetico semplificando una complessa tematica, che i vizi di natura formale della delibera portano, in genere, all'annullabilità della stessa. Qualora, invece, la mancata osservanza della normativa riguardasse la stesura del bilancio, la delibera di approvazione di quest'ultimo è colpita da nullità, cosa che implica la possibilità di impugnare la delibera invalida da parte di chiunque abbia un interesse, che non deve necessariamente coincidere con la ricerca di un vantaggio economico. Infatti l'interesse potrebbe anche risiedere nella mera volontà di entrare in possesso di un bilancio veritiero, corretto e chiaro, senza che da ciò derivi un rendimento o un elemento positivo economico.

La mancata osservanza del postulato della chiarezza pertanto fa sì che anche un terzo esterno alla società possa impugnare la delibera approvativa del bilancio, in quanto la comunicazione destinata all'esterno è fallace e non rispondente al dettato civilistico in tema di intellegibilità e comprensibilità dei dati contabili.

L'art. 2434 bis stabilisce che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Il codice impone inoltre, nel III c. art. 2434 bis, che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui sopra tenga conto dei motivi di quest'ultima.

A questo proposito è da notare che la nullità della delibera di approvazione del bilancio per mancata applicazione del postulato della chiarezza, così come per l'assenza di veridicità e correttezza, non richiede che ci sia una specifica volontà di raggiungere fini particolari, se non quello di illustrare una situazione non aderente alla realtà che il bilancio dovrebbe evidenziare. Pertanto la nullità della delibera per assenza di chiarezza, prescinde dalla volontà di conseguire un ingiusto profitto, bensì fonda le proprie radici solo ed esclusivamente nella mancata applicazione di un postulato imposto dall'art. 2423 c.c.

La nullità di cui sopra rientra nell'ambito civilistico e, pertanto, a tale sanzione non consegue alcun rilievo penale.

Per molti anni, nel corso delle varie riforme succedutesi dagli anni '90 in poi, la dottrina si è confrontata in merito alla possibilità che appostazioni contabili errate in bilancio, che però non implicassero alcuna modifica quantitativa né del patrimonio né del reddito, potessero rientrare tra i reati penali, precisamente nell'ambito di quello che, impropriamente, viene definito "falso in bilancio". Si è cioè dibattuto se un'assenza di chiarezza potesse comportare false comunicazioni sociali e, di conseguenza, provocare sanzioni di natura penale in seguito all'applicazione dell'art. 2621 c.c.

Qualora la falsa appostazione contabile non conduca a modifiche quantitative di natura patrimoniale o reddituale, la falsità viene definita "qualitativa". Sul falso qualitativo si è molto

discusso. In estrema sintesi, il falso qualitativo si realizza quanto sono apposte voci contabili formalmente scorrette, contraddistinte dal valore veritiero. È evidente che il falso qualitativo rientra nell'orbita della problematica dell'assenza di chiarezza, mentre il falso valutativo presenta interconnessioni con la mancata applicazione dei postulati di veridicità e correttezza.

Nella precedente riforma del 2002 riguardante le false comunicazioni sociali, il codice prevedeva delle soglie quantitative al di sotto delle quali non era possibile applicare la norma penale. Il fatto che ci fossero queste soglie costituiva uno degli argomenti più utilizzati dagli studiosi per negare l'esistenza di un falso qualitativo in quanto, in presenza di valori veritieri e corretti, non era possibile ipotizzare una falsità delle comunicazioni sociali. L'introduzione di tali soglie era stata da molti ritenuta "il risultato delle reazioni politiche alle interpretazioni estensive dell'art. 2621 c.c. nell'epoca di Tangentopoli e al diluirsi dell'efficacia dirimente dell'avverbio 'fraudolentemente'"⁽²⁵⁾

Prima della riforma del 2002, sull'onda delle reazioni a Tangentopoli, la maggior parte degli studiosi concordava sulla possibilità che potesse essere punito penalmente il falso qualitativo. La situazione, come sopra evidenziato, subì un *revirement* con la riforma del 2002 e con l'introduzione delle soglie quantitative. In tale situazione molti autori cominciarono a negare l'ipotesi che il falso qualitativo potesse ancora dirsi penalmente rilevante.

La riforma del 2015 ha superato tali contestazioni e, allo stato dell'arte, è possibile affermare che l'interpretazione degli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. porta a ritenere che il falso qualitativo sia penalmente punibile. Sono comunque da tener presente anche l'art. 2621 bis c.c., che limita le conseguenze penali per i fatti di lieve entità, e l'art. 2621 ter c.c., che esclude il rilievo penale di fatti contraddistinti da particolare tenuità del reato.

"La condotta decettiva ha difatti ad oggetto, esattamente come prima, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo e tale locuzione non ha un significato esclusivamente numerico quantitativo, nel senso di risultanze puramente aritmetiche; non fosse altro che il veicolo attraverso il quale può consumarsi il reato non è costituito solo dalla scritture contabili, ma da qualunque altra comunicazione sociale diretta ai soci e al pubblico prevista per legge. Occorre dunque risalire... al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Se... tale bene è l'affidamento dei soci e del pubblico in generale nella rappresentazione veritiera e corretta della situazione soggettiva e oggettiva della società, la rilevanza penale del falso qualitativo è innegabile."⁽²⁶⁾

La mancanza di chiarezza, ossia l'appostazione di voci contabili con titoli di conti errati in quanto non aderenti alla realtà che dovrebbero rappresentare, ha pertanto anche un rilievo penale, oltre che civile.

A titolo di esemplificazione, si pensi ai casi in cui:

- una plusvalenza venga inserita in bilancio con il titolo di ricavo di vendita;
- un minusvalenza o una sopravvenienza passiva riguardi, invece, un costo connesso alla gestione caratteristica d'azienda;
- un debito venga iscritto come fondo rischi e oneri futuri;
- i titoli e le partecipazioni a breve vengano inseriti nell'attivo immobilizzato o viceversa;
- vi sia un'imputazione di costi di manutenzione e ristrutturazione ad un bene diverso

⁽²⁵⁾ G.F. Ricci, Il nuovo reato di false comunicazioni sociali, commento alla legge 27 maggio 2015, Giappicchelli, 2015, pag. 55.

⁽²⁶⁾ G. F. Ricci, ult. cit., pag. 58.

- da quello a cui, nella realtà, si riferiscono;
- un credito sia rilevato nell'attivo circolante quando, in realtà, è immobilizzato;
 - non sia evidenziata la parte a breve termine di un debito o di un credito.

In tutti i casi sopra indicati, il valore del patrimonio e del reddito aziendale non subisce modifiche rispetto a quanto risulterebbe se l'indicazione in bilancio fosse qualitativamente corretta. È indubbio però che la scorrettezza formale dell'indicazione contabile, pur dando luogo “solo” a un quadro qualitativo diverso dalla realtà, possa essere fortemente fuorviante per i terzi esterni alla società. Non vi è dubbio alcuno, quindi, che il falso qualitativo rientri nell'ambito penale, anche se tutte le valutazioni sono corrette e il valore del patrimonio e del reddito aziendale, a seguito di questo reato, non ha subito alcuna variazione.

Il falso qualitativo porta a una rappresentazione scorretta della situazione aziendale, che può avere notevoli conseguenze sulle decisioni che i terzi possono dover assumere nei confronti della società. Anche qualora il terzo avesse solo interesse alla conoscenza della situazione aziendale, questa sarebbe fortemente compromessa se si fosse realizzato un falso qualitativo non di particolare tenuità. Di conseguenza, la chiarezza ha una duplice valenza: ha rilievo in campo civile e sviluppa i suoi effetti in ambito penale.

Tale posizione è stata fatta propria anche dalla magistratura.

Fin dal 1999, quando era in vigore una norma penale relativa alle false comunicazioni sociali ben diversa da quella attualmente prevista dal codice civile, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “in tema di false comunicazioni sociali, poiché la norma di cui all'art. 2621 c.c. è diretta a tutelare gli interessi della società stessa, dei creditori e dei terzi in genere, anche semplicemente evitando il pericolo di danno per gli interessi protetti, la veridicità del bilancio non va valutata esclusivamente in funzione dell'esattezza della complessiva posta attiva o di quella passiva, ma anche in funzione di ogni singola voce, quando la singola rappresentazione di questa sia tale da trarre in errore i soggetti tutelati in ordine alla struttura del bilancio esso.”⁽²⁷⁾

Anche recentemente la Suprema Corte, in una rilevante sentenza con cui ha ribadito l'esistenza del falso valutativo, ha evidenziato come in caso di appostazione formale di valori descritti con titoli di conto scorretti e/o in assenza di chiarezza si realizzi il reato di false comunicazioni sociali. “[...] la potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il cd. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio.”⁽²⁸⁾

⁽²⁷⁾ Cass. Pen. 12 maggio 1999, n. 6006.

⁽²⁸⁾ Cass. Pen. 27.5.2016, n. 22474.

Nella sentenza citata, che ha assunto una posizione definitiva sulla rilevanza del falso valutativo in bilancio⁽²⁹⁾, si è pertanto definita anche la spinosa questione dell'esistenza di un reato in presenza di “mero” falso qualitativo privo di impatto quantitativo sul patrimonio e reddito aziendale.

Alla luce anche della più recente posizione giurisprudenziale è pertanto possibile affermare che l'assenza di chiarezza o il semplice inserimento in bilancio di voci contabili scorrette da un punto di vista formale dà luogo a un reato penale, definibile per le sue caratteristiche tecniche “falso qualitativo”.

In base a quanto scritto fino a questo momento, potrebbe sembrare che fra la nullità civilistica del bilancio (*rectius* della delibera di approvazione del bilancio) per assenza di chiarezza e il falso qualitativo non vi siano differenze sostanziali. Si potrebbe quindi ipotizzare che l'una implichi l'altro. La situazione è invece profondamente diversa, in quanto la realizzazione del reato penale di false comunicazioni sociali, siano esse dovute a falso qualitativo oppure a falso valutativo e/o inveridicità dei dati di bilancio, prevede un elemento che non compare nell'ambito civilistico. L'elemento in questione è quello che, in genere, viene definito “aspetto soggettivo”. Gli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. affermano infatti che le false comunicazioni sociali sono sanzionate in ambito penale solo se:

1. è individuabile una precisa intenzione di ingannare i soci o il pubblico,
2. ed è provato che scopo ultimo del soggetto attivo sia stato quello di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto.

La mancanza di uno di questi fattori di natura soggettiva impedisce l'applicabilità delle sanzioni penali previste dagli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.⁽³⁰⁾

Per entrambe le fattispecie di false comunicazioni sociali, il legislatore ha oggi previsto un dolo intenzionale, come si evince dall'espressione “...con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico” collocata nell'incipit della norma. A tale forma di dolo è stato affiancato un momento connotativo-finalistico consistente nel “fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto...”. In ambito penale, quindi, l'inganno deve essere accompagnato dall'intenzione, la quale deve avere anche una finalità di ingiusto profitto.

Proprio l'indicazione del conseguimento di ingiusto profitto ha indotto parte della dottrina a ritenere che “non sussistano gli estremi del dolo specifico richiesto dagli artt. 2622 e 2621 c.c. ogniquale volta la falsa comunicazione... sia stata soggettivamente orientata dagli amministratori al salvataggio dell'impresa sociale, al recupero di un'immagine positiva e di una competitività sui mercati, alla salvaguardia dei posti di lavoro, ecc.”.

Si rientra invece nella fattispecie penale qualora l'ingiusto profitto sia fatto conseguire alla società cui appartiene il soggetto agente.

La necessaria presenza, da un lato, di un'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e, dall'altro, di uno scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto segna la netta e radicale frattura fra invalidità civilistica del bilancio e rilevanza penale delle false comunicazioni sociali.

⁽²⁹⁾ Analogamente Cass. nn. 12793/2016 e 890/2016; contra: Cass. nn. 6916/2016 e 33774/2015.

⁽³⁰⁾ Sull'argomento si veda Dezzani F., Bilancio irregolare e bilancio falso, in *Il fisco*, n. 35, 2015, pag. 3366 e ss.

È pacifico, infatti, che le sanzioni civili (nullità e annullabilità della delibera di approvazione del bilancio) siano completamente “svincolate” da qualsivoglia elemento soggettivo di inganno e/o conseguimento di ingiusto profitto.

Un bilancio è civilisticamente invalido quando, da parte del redattore, non sono stati applicati i postulati di veridicità, correttezza e chiarezza. Non contano le motivazioni e/o cause che hanno prodotto un simile comportamento contabile. Anche nell’ipotesi di mero errore effettuato in perfetta buona fede si può quindi invalidare civilisticamente il bilancio di esercizio in quanto documento non veridico e/o non intellegibile. La mancanza della consapevolezza di aver posto in essere comportamenti illeciti e/o di una volontà dolosa e ingannatoria non costituisce perciò un motivo per chiedere di “salvare” il bilancio preservandolo da azioni di nullità e/o annullabilità.

Per le false comunicazioni sociali sanzionate dagli artt. 2622 c.c. e 2621 c.c. si riconoscono invece nel comportamento doloso e nella ricerca di ingiusto profitto gli elementi soggettivi indispensabili al fine dell’irrogazione delle sanzioni penali ivi disciplinate.

È evidente come, da questo punto di vista, l’ambito civilistico dell’invalidità del bilancio presenti una discrasia sostanziale rispetto al campo penale dei reati societari normati dagli articoli sopra citati, quindi in tema di “falso in bilancio” non vi è alcuna sovrapposizione fra legislazione civilistica e normativa penale.

Come ben rilevato da Salafia, infatti, “nel compimento delle valutazioni dirette, per esempio, al calcolo degli ammortamenti, dei crediti, dei costi di produzione, ecc., il redattore del bilancio segue l’imperativo della propria cultura e degli effetti delle proprie percezioni. Non può escludersi la sua buona fede nell’impiego di un criterio di valutazione piuttosto che di un altro... In altri termini, la commissione di un falso presuppone sempre nell’agente una condotta consapevole della manipolazione delle percezioni, quando, come nella specie che qui interessa, si tratti di falso ideologico.”⁽³¹⁾

Parte degli autori sostiene che il concetto di “ingiusto profitto” non vada ristretto ad un ambito prettamente e necessariamente economico. Per alcuni studiosi, infatti, anche un’utilità di natura solo morale rappresenterebbe l’elemento soggettivo richiesto, in via obbligatoria, dagli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. È evidente come una simile interpretazione estenda la capacità sanzionatoria delle norme sopra citate. È però altrettanto chiaro che, anche se la norma venisse interpretata in modo così “allargato”, il solco fra invalidità civile e sanzioni penali rimarrebbe aperto a dimostrazione che la punibilità penale non può che riguardare comportamenti diversi in quanto più “infidi e pericolosi” di quelli sanzionati in ambito civile.

MARIA SILVIA AVI
Ordinario di economia aziendale

Dipartimento di Management
Università Ca’ Foscari Venezia

⁽³¹⁾ V. Salafia, Rilev. civile e pen. del bilancio di es. irregolare, in *Le Società*, 1997, p. 1371.